

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 68 – 31706/2017

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e smi e della l.r. 40/1998 e smi relativa al progetto di “Attività di trattamento e recupero rifiuti inerti in procedura ordinaria”

COMUNE: Chieri - Strada Padana Inferiore 112

PROPONENTE: CMA s.r.l. di Corsini Romano & Figli

Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 3/08/2017 la Società C.M.A. s.r.l. di Corsini Romano & Figli - con sede legale in Chieri (TO), Strada Padana Inferiore 112 e Partita Iva 05069890019 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di “Attività di trattamento e recupero rifiuti inerti in procedura ordinaria” in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 99669 del 22/08/2017, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova in comune di Chieri in Strada Padana Inferiore n. 112 su un'area individuata al mappale 456 del Foglio 59;
- su quest'area attualmente il Proponente è autorizzato ad effettuare attività di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti da demolizione, attività di recupero (R5) a “caldo e a freddo” di conglomerato bituminoso ed attività di sola messa in riserva di terre e rocce da scavo,

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

- marmoresine, rifiuti di carta, vetro, metalli ferrosi e non, plastica e legno;
- le attività di recupero R5 per produzione di materiali da ingegneria sono effettuate mediante l'utilizzo di un impianto semovente di triturazione e vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
 - per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo l'azienda impiega un impianto a torre dotato di elevatori a compartimenti;
 - l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. (titolo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 103-14727/2014 del 29/04/2014) con il n. 121/2013 in terza classe (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;

Stato di progetto

- con l'istanza in oggetto il Proponente richiede l'autorizzazione per il recupero dei suddetti rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e di integrare le tipologie di rifiuto trattate (anch'esse in procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i) con:
 - "terre e rocce da scavo" (CER 14.05.04) recuperate (R5) anch'esse mediante trattamento in sito
 - "scarti di ghiaia e pietrisco" (CER 01.04.08)
 - "polveri e residui affini" (CER 01.04.10)
 - "rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra" (CER 01.04.13)
- a progetto si prevede una movimentazione annua di rifiuti di 130/750 t/anno;
- il sito interessato dal progetto in oggetto risulta essere opportunamente attrezzato in quanto attualmente già utilizzato per la gestione di rifiuti;
- la superficie adibita al trattamento ed alla gestione dei rifiuti all'interno del sito non varia, così come quella scolante afferente al sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia
- il trattamento dei rifiuti avverrà con la stessa dotazione di mezzi impiegata ad oggi in regime semplificato per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti inerti (impianti mobili di triturazione e vagliatura);
- il progetto in oggetto non comporta nuovi interventi edilizi poiché prevede di utilizzare quelle già esistenti;

Considerato che

nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 045407 del 10/10/2017 del Comune di Chieri;
- nota prot. n. 123893 del 18/10/2017 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- poiché la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. in oggetto è relativa ad un'area che comprende quella attualmente autorizzata, il Proponente ha dichiarato nella documentazione presentata di avere intenzione di rinunciare all'autorizzazione in corso ai fini dell'ottenimento di quella in oggetto;
- l'area oggetto dell'intervento non risulta essere compatibile con le previsioni del PRGC vigente per la parte che ricade in zona agricola "Ee – aree libere o scarsamente edificate del territorio rurale, prevalentemente di pianura", disciplinate dall'art. 31.13a delle norme di PRGC; il Proponente richiederà nel successivo iter autorizzativo la variazione dell'attuale destinazione estendendo la zona Ep2 (variante automatica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- il mappale interessato dal progetto in oggetto è attualmente classificato dal vigente PRGC come zona Ep2 destinata a "edifici, impianti, manufatti adibiti ad attività produttive extra-agricole" (all'interno della quale è possibile insediare attività di recupero e stoccaggio di materiali non pericolosi) ed in piccola parte zona agricola "Ee – aree libere o scarsamente edificate del territorio rurale, prevalentemente di pianura", disciplinate dall'art. 31.13a delle norme di PRGC;
- l'insediamento di attività di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi non risulta compatibile con le previsioni del PRGC per tale zona;
- il Proponente ha dichiarato che richiederà nel successivo iter autorizzativo la variazione dell'attuale destinazione estendendo la zona Ep2 (variante ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- Il Comune di Chieri con nota prot. n. 045407 del 10/10/2017 così si è espresso *"pur ritenendo che il procedimento possa concludersi con il non assoggettamento a VIA dell'impianto, si richiede che vengano valutati anche gli impatti delle strutture e/o attività già presenti in quanto non adeguatamente analizzate all'interno del documento di verifica, imputabili principalmente alla percezione visiva dell'impianto e dei cumuli, componente traffico (flussi veicolari e circolazione), aria (emissioni polveri), acustica e suolo, al fine di rispettare i requisiti di compatibilità ambientale che non si ritiene possano essere soddisfatti valutando l'area semplicemente come "già compiutamente attrezzata" e oggetto di mero cambio di tipologia autorizzativa (da aut. ex art. 216 a art. 208). Tali misure mitigative e compensative potranno così essere inserite all'interno delle Norme di Attuazione in occasione della variante al PRGC necessaria all'ottenimento della compatibilità urbanistica dell'impianto attualmente operante in Strada Padana Inferiore 112, in area contraddistinta al N.C.T.U. foglio 59 mappale 456, classificata dal vigente PRGC come zona Ep2 destinata a "Edifici, impianti, manufatti adibiti ad attività produttive extraagricole" all'interno della quale è possibile insediare attività di recupero e stoccaggio di materiali non pericolosi ed in una minor parte ricompresa all'interno della zona agricola "Ee – aree libere o scarsamente edificate del territorio rurale, prevalentemente di pianura", disciplinata in base all'art. 31.13 delle norme di P.R.G.C. per le quali non risulta compatibile l'insediamento di attività di recupero e stoccaggio di materiali non pericolosi"*;

- per le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge, ai sensi del comma 15 bis dell'art. 17 bis della LR 56/77 e s.m.i., gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto;
- la documentazione progettuale va dunque integrata, esplicitando che l'attuazione della proposta progettuale comporta variante al PRGC, con quanto indicato dal comune e da quanto indicato al comma 14 dell'articolo 17 bis della LR 56/77 così come anche indicato nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB *"Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56"*, nell'allegato B *"Elenco indicativo degli elaborati da allegare all'istanza di variante per i procedimenti disciplinati al comma 15 bis dell'art. 17 bis della l.r. 56/1977"*;
- sempre nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB viene evidenziato che *"la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977"*;

Vincoli

- dalla documentazione progettuale emerge che l'area interessata dall'attività in oggetto non risulta sottoposta a vincoli di carattere ambientale, territoriale o paesaggistico;

3. dal punto di vista progettuale

- si sottolineano le seguenti carenze progettuali, ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:
 - dovranno essere forniti dettagli sia sulle operazioni che la società intende mettere in atto per produrre mps, descrivendo con precisione sia i rifiuti in origine sia i processi, sia le analisi che verranno condotte su di essi, mediante anche l'utilizzo di schemi di flusso e/o diagrammi a blocchi;
 - per quel che riguarda le tipologie per le quali verrà svolta esclusivamente messa in riserva e cernita (ossia carta, vetro, ferrosi, non ferrosi, plastica, legno), si chiede di meglio specificare in cosa consisterà l'operazione R12;
 - specificare a cosa si riferiscano i due cumuli in planimetria indicati come materiali inerti;

4. dal punto di vista ambientale

Rumore

- la classificazione acustica del Comune di Chieri inquadra l'area in oggetto in Classe IV e parzialmente in Classe III
- dovrà essere presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9 11616 del 02/02/2004, che tenga conto della nuova configurazione dello stabilimento;
- si ritiene inoltre necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che

verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- con D.D. n. 926-48762/2013 del 28/11/2013 il Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino ha approvato il "*Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" ai sensi del regolamento regionale del 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i.;
- relativamente a tale aspetto non si evidenziano criticità; non sono necessarie modifiche al piano approvato in quanto non verranno apportate modifiche alle superfici scolanti ed alle attività svolte sulle stesse;

Emissioni in atmosfera

- la Società è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 103-14727/2014 del 29/04/2014 che comprendente al suo interno l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'impianto di produzione di conglomerati cementizi ed all'impianto di produzione di conglomerato bituminoso;
- sulla base delle previsioni progettuali, si ritiene che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante rimarrà pressoché invariato rispetto alla situazione attuale;
- in autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. saranno confermate tutte le prescrizioni tecniche e gestionali inerenti le emissioni in atmosfera già previste in Autorizzazione Unica Ambientale ed implementate per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, da approvarsi sempre ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, provenienti dalle attività di frantumazione, movimentazione e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie, carico e scarico dagli automezzi e transito degli automezzi;
- nella documentazione progettuale non è indicato, ma qualora la quantità di fresato (CER 170302) recuperabile all'interno del ciclo produttivo di produzione di conglomerato bituminoso dovesse superare il 20 % in peso di prodotto finito così come oggi autorizzato, dovranno essere rideterminati i valori limite per le emissioni in atmosfera secondo quanto indicato all'Allegato 1 Suballegato 2 "*Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi*" del DM 05/02/1998 e s.m.i.;

Ritenuto che:

- l'intervento in oggetto verrà realizzato all'interno di un'area già opportunamente attrezzata in quanto attualmente già utilizzata per la gestione di rifiuti non pericolosi;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi, ed in particolare nel progetto definitivo, da presentarsi ex art 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i:

- si dovrà dare evidenza di quanto indicato in precedenza ai punti 2. *dal punto di vista della pianificazione territoriale*, 3. *dal punto di vista progettuale*, 4. *dal punto di vista ambientale*;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 3/08/2017 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006:

- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di cui al punto adempimenti, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- per la verifica dell'ottemperanza alla condizioni ambientali di cui sopra il proponente dovrà trasmettere al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ed all'ARPA Piemonte, entro 30 giorni dall'adempimento della condizione ambientale sopra specificata, la documentazione di cui all'art.28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori, se previsti, e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Attività di trattamento e recupero rifiuti inerti in procedura ordinaria*" presentato in data 3/08/2017 dalla Società CMA s.r.l. di Corsini Romano & Figli - con sede legale in Chieri (TO), Strada Padana Inferiore 112 e Partita Iva 05069890019 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e smi), subordinatamente a quanto sopra specificato.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle condizioni ambientali di cui sopra comporterà l'applicazione degli artt. 28 e 29 del D lgs. 152 2006 e smi.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 21/11/2017

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina